

La presente Convenzione relativa alla gestione fiduciaria delle garanzie deve essere intesa come un modello illustrativo e, ai fini di una migliore comprensione, va letta congiuntamente alle «Raccomandazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per i mutanti in caso di difficoltà finanziarie dei mutuatari». Il documento di seguito riportato è stato allestito con la finalità di coprire il maggior numero possibile di casi di applicazione, senza tuttavia perdersi in una moltitudine di scenari derogatori. Ovviamente, questo modello può e deve essere adeguato alla situazione individuale in funzione del singolo caso. Non vi è alcuna pretesa di completezza.

I passaggi evidenziati in giallo nel seguente documento segnalano che il contenuto concreto deve essere ancora integrato nel passo in questione. Gli allegati menzionati nel documento non sono volutamente acclusi allo stesso e, nel caso di applicazione, devono essere elaborati in maniera opportuna in base agli elementi contingenti.

Convenzione relativa alla gestione fiduciaria delle garanzie

del 6 novembre 2020

tra

Banca A, con sede a

di seguito indicata come «Agente» o «banca» oppure inclusa nel novero delle «banche»

Banca B, con sede a

Banca C, con sede a

Banca D, con sede a

Banca E, con sede a

di seguito indicate congiuntamente come «banche» o singolarmente come «banca»

Agente: Banca A in veste di banca capofila ai fini del presente contratto nel ruolo di Agente. La designazione di «Agente» significa che la Banca A agisce sia a nome proprio, sia a nome e per conto delle banche contraenti

Banca A, Banca B, Banca C, Banca D e Banca E sono designate congiuntamente come «banche» o singolarmente come «banca»

Banca B, Banca C, Banca D e Banca E sono designate congiuntamente come «banche contraenti»

Introduzione

1. A causa di vari fattori, tra cui elevate perdite in diversi comparti delle sue attività operative, il mutuatario è venuto a trovarsi in una crisi di liquidità che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Al fine di contenere gli effetti di tale crisi e consentire l'implementazione di misure di ristrutturazione a livello operativo da parte del mutuatario, le banche concedono dei «Crediti di risanamento individuali» (crediti di risanamento erogati singolarmente dalle banche al mutuatario ai sensi dell'Allegato 1 del presente contratto). Da parte sua, il mutuatario apporta delle congrue garanzie.
2. La copertura tramite garanzie condivise comporta la sottoscrizione tra le banche di ulteriori accordi che devono essere regolamentati al di fuori dei contratti di garanzia da stipulare tra le banche stesse e il mutuatario.
3. In considerazione di quanto sopra esposto le parti concordano quanto segue.

A. Agente

L'Agente esercita la gestione fiduciaria delle garanzie ai sensi della Convenzione di garanzia siglata tra il mutuatario e le banche in data [data] («Convenzione di garanzia»).

B. Obbligo di informazione reciproca

1. Nel rispetto delle limitazioni poste dalle normative in materia di diritto dei cartelli, le banche si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione ordinaria dei crediti e per la custodia e realizzazione delle garanzie e concernenti il loro rapporto d'affari con il mutuatario in relazione ai Crediti di risanamento individuali, alla Convenzione di garanzia, alla «Convenzione di moratoria» del [data] (Convenzione di moratoria tra il mutuatario e le banche) o agli «Accordi di credito individuali» (contratti per i precedenti limiti di credito tra ogni banca e il mutuatario ai sensi dell'Allegato 2).
2. L'esonero dal segreto bancario avviene mediante specifiche disposizioni inserite nei contratti e/o negli accordi di credito con il mutuatario, laddove non sia già stato concesso in altro modo dal mutuatario stesso. Qualora gli Accordi di credito individuali dovessero giungere a scadenza ma la presente Convenzione dovesse mantenere la propria validità, ogni banca deve provvedere autonomamente a ottenere un'apposita dichiarazione di esonero.
3. In particolare, ogni banca si impegna a segnalare tempestivamente all'Agente e alle altre banche contraenti qualsiasi violazione contrattuale da parte del mutuatario in relazione ai Crediti di risanamento individuali o agli Accordi di credito individuali.

C. Decisioni di credito

1. Le banche assumono le rispettive decisioni circa la concessione di crediti a favore del mutuatario sulla scorta dei propri esami del credito.

2. Le banche confermano di avere condotto e/o che condurranno i propri esami della situazione operativa e finanziaria del mutuatario e di eventuali terzi, e di non avere fatto affidamento e/o che non faranno affidamento su qualsivoglia informazione provenuta e/o proveniente da un'altra banca contraente o dall'Agente.

D. Delibere

1. In veste di fiduciario delle banche contraenti in relazione alla garanzia, l'Agente predispose le delibere eventualmente richieste per l'attuazione della Convenzione di garanzia e convoca le riunioni necessarie a tale riguardo.
2. Le delibere vengono prese in una riunione comune, per via circolare o telefonicamente. Tali delibere necessitano dell'approvazione di tutte le banche. Qualora, a causa di una situazione di urgenza, una delle banche sia impossibilitata a consultare le altre prima della propria decisione, essa ha il diritto (ma non il dovere) di decidere a propria discrezione e senza contattare in via preventiva le altre banche. In questo caso, le altre banche devono essere comunque informate tempestivamente in merito alla fattispecie.
3. In caso di delibere di importanza fondamentale, l'assenso scritto di tutte le banche è sempre necessario. Segnatamente, questo principio vale per:
 - (i) la liberazione (anche solo parziale) delle garanzie costituite secondo la Convenzione di garanzia a favore delle banche;
 - (ii) i cambiamenti apportati alla presente Convenzione e alla Convenzione di garanzia.
4. Modifiche sostanziali che possono influire sulle garanzie costituite a favore delle banche (in particolare in relazione all'entità del plafond creditizio) richiedono tuttavia necessariamente una consultazione e una delibera congiunta ai sensi delle predette disposizioni.
5. Le banche concordano che a partire dal [data] trovano applicazione le seguenti condizioni massime:

Anticipazioni fisse (condizioni valide soltanto per nuove stipulazioni): rifinanziamento secondo la definizione dei rispettivi contratti di credito (min. 0%), durata e moneta più margine di XY punti base all'anno. La durata va da uno a un massimo di tre mesi; inoltre, la conclusione della durata non può essere successiva al termine ultimo della Convenzione di garanzia.

Conto corrente in CHF: tasso d'interesse annuo del XY% maggiorato di ¼ % di commissione di credito a trimestre sul saldo debitore massimo.

E. Avanzamento di pretese e ripartizione del ricavato delle realizzazioni

1. L'esercizio in sede giudiziale e/o la realizzazione mediante trattative private o in virtù del diritto esecutivo delle garanzie costituite a favore delle banche richiede una delibera congiunta da parte delle banche stesse.

2. Qualora si addivenga a una delibera in tal senso, l'Agente è considerato come autorizzato e obbligato a espletare le procedure esecutive e/o i processi eventualmente necessari, a condizione che a ciò sia connessa la realizzazione delle garanzie costituite a favore dell'Agente nel rapporto esterno nei confronti del mutuatario.
3. Eventuali spese procedurali vengono assunte congiuntamente dalle banche in misura proporzionale alle quote di loro competenza definite nei Crediti di risanamento individuali ai sensi dell'Allegato 1 (cfr. anche lett. [G]).
4. Un'eccedenza rimanente dalla realizzazione delle garanzie costituite a favore delle banche dopo la deduzione dei costi spetta alle banche stesse in misura proporzionale alle loro quote ai sensi dell'Allegato 1.
5. A partire dalla data di una disdetta anticipata della Convenzione di moratoria, dei Crediti di risanamento individuali ai sensi dell'Allegato 1 e degli Accordi di credito individuali ai sensi dell'Allegato 2 da parte delle banche, ogni banca ha diritto a una parte dei pagamenti in entrata presso le banche (cessione di crediti) in base alla quota di rispettiva competenza nei Crediti di risanamento individuali ai sensi dell'Allegato 1.

Eventuali pagamenti in entrata presso le banche devono essere notificati all'Agente. Il conteggio e un corrispondente conguaglio dei saldi avvengono con cadenza periodica secondo le istruzioni dell'Agente.

F. Responsabilità

1. Nessuna delle banche è responsabile o può essere chiamata a rispondere nei confronti delle altre banche tra l'altro per:
 - (i) l'efficacia, la legittimità o l'attuabilità delle convenzioni relative ai Crediti di risanamento individuali e della Convenzione di garanzia;
 - (ii) la correttezza e completezza delle promesse di prestazione e degli impegni del mutuatario;
 - (iii) la correttezza e completezza della documentazione fornita e delle comunicazioni effettuate dal mutuatario nelle convenzioni relative ai Crediti di risanamento individuali;
 - (iv) la solvibilità del mutuatario.
2. La responsabilità dell'Agente è limitata come segue:

È esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agente in veste di rappresentante delle banche oppure, laddove ciò sia previsto dal presente contratto, in veste di rappresentante che agisce a nome e per conto del mutuatario, per quanto riguarda azioni od omissioni in relazione a tale funzione, con eccezione della responsabilità per un danno da esso causato a seguito di una violazione di un obbligo commessa per colpa grave o in modo intenzionale (cfr. art. 101 cpv. 3 CO).

G. Compenso

Per l'attività di fiduciario assunta dall'Agente con la stipulazione del Contratto di garanzia le banche contraenti non devono all'Agente alcun ulteriore compenso, tranne il rimborso spese pro quota ai sensi della precedente lett. [E] (spese procedurali, onorari per rappresentanze esterne delle parti, emolumenti, ecc.). L'Agente è tuttavia autorizzato a esigere dal mutuatario un indennizzo per gli oneri sostenuti in relazione al Contratto di garanzia.

H. Durata e disdetta dell'attività di Agente

1. L'Agente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla propria funzione di fiduciario. In questo caso, le banche provvedono a designare un successore entro un periodo di 30 giorni. Qualora tale designazione non avvenga entro il predetto termine, l'Agente è autorizzato a indicare direttamente un successore idoneo.
2. Con la designazione del successore, i compiti, i diritti e gli obblighi dell'Agente uscente in veste di fiduciario vengono trasferiti al nuovo Agente, in modo tale che i diritti di seguito indicati, acquisiti in capo all'Agente uscente durante il periodo in cui ha svolto la funzione di fiduciario, restino validi anche dopo la sua disdetta. Il recesso dell'Agente uscente dal ruolo di fiduciario acquisisce efficacia soltanto nel momento in cui il successore ha assunto il mandato fiduciario e tutte le garanzie costituite a favore delle banche sono state trasferite a quest'ultimo con validità legale.

I. Copie, entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, emessa in quadruplica copia, entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte delle banche e termina con la risoluzione della Convenzione di garanzia ai sensi della lett. [A]. Ogni parte riceve una copia.

J. Ulteriori disposizioni

I. Clausula salvatoria

La parziale o totale inefficacia o non applicabilità di una disposizione del presente contratto non pregiudica la validità delle altre disposizioni del contratto stesso. In luogo della disposizione inefficace o non applicabile ne subentra un'altra efficace e applicabile che le parti avrebbero concordato secondo il senso e lo scopo del presente contratto qualora al momento della stipulazione esse avessero riconosciuto l'inefficacia e la non applicabilità della suddetta disposizione, e che corrisponde alle intenzioni delle parti in merito a senso e scopo del presente contratto. La disposizione precedentemente citata viene applicata qualora il presente contratto dovesse contenere una lacuna.

II. Componenti contrattuali integranti

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente contratto. Le Condizioni Generali dell'Agente trovano applicazione a complemento della presente Convenzione. In

caso di tenore divergente, le disposizioni del presente contratto sono preminenti rispetto a quelle delle Condizioni Generali dell'Agente.

III. Diritto applicabile / Foro giuridico competente

1. Il presente contratto (incluse le disposizioni e i diritti reali ai sensi dello stesso) è soggetto al diritto svizzero, ad esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi del diritto privato internazionale svizzero.
2. Tutte le controversie sorte nell'ambito della presente Convenzione, incluse quelle circa la validità della Convenzione stessa, rientrano nella sfera di competenza dei tribunali ordinari [del Cantone di Zurigo; in particolare, il Tribunale di Zurigo 1] è considerato foro competente. Restano fatte salve competenze giuridiche perentorie di altro tipo.
3. L'Agente e le banche contraenti si riservano tuttavia espressamente il diritto di convenire il mutuatario davanti a ogni altro tribunale competente, ferma restando l'applicazione del diritto svizzero ai sensi del precedente punto 1.

Banca A (Agente)

[Luogo, data]

.....

Firma 1

.....

Firma 2

Banca B

[Luogo, data]

.....

Firma 1

.....

Firma 2

Banca C

[Luogo, data]

.....

Firma 1

.....

Firma 2

Banca D

[Luogo, data]

.....

Firma 1

.....

Firma 2

Banca E

[Luogo, data]

.....

Firma 1

.....

Firma 2

APPENDICE 1

Panoramica dei Crediti di risanamento individuali coperti attraverso la presente Convenzione di garanzia

Banca mutuante	Credito di risanamento individuale in CHF	Quota
Banca A	1'000'000	33.33%
Banca B	1'000'000	33.33%
Banca C	400'000	13.33%
Banca D	400'000	13.33%
Banca E	200'000	6.66%
Total	3'000'000	100.00%

APPENDICE 2

Panoramica degli Accordi di credito individuali concessi dalle banche

Banca mutuante	Limite di credito in CHF	Garanzie
Banca A	1 000 000	«Dettagli»
Banca B	1 000 000	«Dettagli»
Banca C	400 000	«Dettagli»
Banca D	400 000	«Dettagli»
Banca E	200 000	«Dettagli»